



Berna, 10 luglio 2008

N. 322.0.1.2008

Circolare

D. 31

Sistema generale di preferenze (SGP)

Scarico parziale dei certificati d'origine mod. A (CO mod. A)

Per principio dev'essere presentata una prova dell'origine originale per ogni singolo invio; ciò vale per tutti gli sdoganamenti preferenziali basati su una prova preferenziale (CCM, mod. A, dichiarazione d'origine su fattura).

L'ordinanza concernente le regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo (OROPT; RS 946.39) definisce quanto segue:

Art. 30 Importazione con invii scaglionati

Se su domanda dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali svizzere un prodotto smontato o non montato dei capitoli 84 e 85 del Sistema armonizzato è importato con invii scaglionati ai sensi della prescrizione generale 2a del Sistema armonizzato, in occasione dell'importazione del primo scaglione occorre presentare alle autorità doganali un unico certificato d'origine concernente tutto il prodotto.

Lo scarico parziale è pertanto escluso per gli invii di merci non menzionate nell'articolo 30. In tal caso è prevista la possibilità di far rilasciare certificati d'origine sostitutivi mod. A nell'UE e in Norvegia (articoli 31 – 33 OROPT). In deroga a quanto precede, lo scarico parziale di CO mod. A può essere autorizzato dagli uffici doganali se sono adempite simultaneamente le seguenti condizioni:

1. L'autorizzazione dello scarico parziale deve essere richiesta all'ufficio doganale presso il quale si intende effettuare il primo scarico parziale prima della prima imposizione all'importazione.
2. Le importazioni parziali sono giustificate unicamente da motivi legati alla tecnica di trasporto.
3. Gli scarichi parziali devono essere effettuati presso il medesimo ufficio doganale che ha autorizzato tale procedura. In casi eccezionali (p.es. quando una parte della merce deve essere trasportata su strada e un'altra su rotaia), ulteriori scarichi parziali possono essere effettuati anche presso altri uffici doganali, a condizione che l'ufficio doganale competente ne sia informato al momento della domanda.

4. L'importazione della totalità dell'invio menzionato sul CO mod. A deve avvenire entro un determinato lasso di tempo (generalmente pochi giorni).

L'ufficio doganale determina le condizioni per il rilascio della relativa autorizzazione.

Gli scarichi parziali soggiacciono al pagamento di un emolumento (esclusi quelli nominati all'articolo 30).

Gli uffici doganali non possono autorizzare scarichi parziali di invii che non adempiono le condizioni precedentemente citate (in particolare per le importazioni parziali che non sono giustificate unicamente da motivi legati alla tecnica di trasporto). In tali casi occorre presentare dei certificati d'origine sostitutivi mod. A rilasciati nell'UE o in Norvegia.

Indipendentemente dal summenzionato ordinamento, lo scarico parziale è possibile se la totalità dell'invio menzionato nel CO mod. A è presentata presso un ufficio doganale svizzero.